

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 maggio – 10 settembre 2015, n. 36648 *Presidente Conti – Relatore Fidelbo*

Ritenuto in fatto

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2010 con cui il Tribunale della stessa città aveva condannato F. e N.F. alla pena di due mesi di reclusione ciascuno per oltraggio a magistrato in udienza nonché per i reati di ingiuria e minaccia in danno di S.C., all'epoca dei fatti giudice tutelare presso il Tribunale di Bari. 2. L'avvocato F. P.S., nell'interesse dei due imputati, ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 343 c.p. e 192 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le ragioni addotte dalla difesa dei ricorrenti. In particolare, sostiene che le espressioni usate da F. F. ("da quando tempo fa il giudice, si legga gli atti, sta sbagliando") non erano rivolte a ledere il prestigio del magistrato, ma erano una chiara espressione di risentimento rivolto a disapprovarne l'operato; inoltre, la minaccia di rivolgersi alla procura della Repubblica non palesava alcun intento intimidatorio, in quanto gli imputati intendevano far presente che si desse contezza a verbale di alcune loro dichiarazioni rilasciate all'udienza di volontaria giurisdizione, circostanza quest'ultima confermata dal teste A.; infine, contesta la sussistenza del reato di minaccia, dal momento che i due imputati hanno seguito il C. per pochi metri e solo F. F. aveva inveito nei suoi confronti, condotta dovuta all'evidente stato d'ansia in cui l'imputato si trovava a causa dei provvedimento giudiziale contestato. Con il secondo motivo censura la sentenza per aver negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a N.F..

Considerato in diritto

3. I motivi dedotti con il primo motivo sono manifestamente infondati. Questa Corte ha sempre ritenuto che ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica solo le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sé considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato (Sez. 6, n. 20085 del 26/4/2011, Prencipe; Sez. 6, n. 21112 del 23/3/2004, Perniciolo). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto una corretta applicazione della norma incriminatrice, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che nel corso dell'udienza gli imputati, in concorso tra loro, hanno avuto di mira la persona del magistrato nel pieno esercizio delle sue funzioni, dal momento che pronunciando la frase "da quando tempo fa il giudice, si legga gli atti, sta sbagliando" lo hanno indicato, in pubblico, come una persona sprovvista e professionalmente incompetente, compromettendo la funzione stessa che il magistrato in quel momento stava svolgendo. Analogo discorso per quanto riguarda i reati di ingiuria e minaccia: in questo caso la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità degli imputati prendendo in considerazione la condotta posta in essere dagli stessi, consistita

nell'attendere il magistrato fuori dal palazzo di giustizia e nel seguirlo gridandogli contro frasi dall'univoco significato ingiurioso e minatorio del tipo "hai sbagliato (...) adesso devi morire tu e tuo padre, sappiamo dove hai la stanza". 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. La Corte territoriale ha motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di non concedere la sospensione della pena nei confronti di N.F., giustificando tale scelta i precedenti penali dell'imputato e la gravità della condotta oggetto di contestazione. Si tratta di una scelta discrezionale basata su una motivazione che appare del tutto logica e in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità. 5. La manifesta infondatezza dei motivi proposti determina l'inammissibilità dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.

P.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.